



**LEGGE REGIONALE 8 luglio 2021, n. 15**  
**Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti – art. 8**

**CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE SEDI/SPORTELLI**

**Art. 1**

***Richiesta dei contributi***

1. Le Associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte al registro regionale di cui all'art. 7 della L.R. n.15/2021, possono fare istanza per ottenere un contributo per l'organizzazione ed il funzionamento delle sedi/sportelli delle associazioni medesime, finalizzato all'informazione, all'assistenza, alla tutela, alla consulenza e alla formazione dei cittadini consumatori utenti, in coerenza con gli obiettivi di cui all'art. 2 della stessa legge. La domanda di contributo, sia per la sede regionale sia per le sedi/sportelli provinciali, deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante dell'associazione regionale iscritta al suddetto registro. Le istanze presentate dal responsabile dell'associazione nazionale, dai responsabili provinciali o da altri soggetti operanti all'interno dell'associazione medesima, diversi dal legale rappresentante, sono irricevibili. L'irricevibilità della domanda di contributo è comunicata, via pec (posta elettronica certificata), dalla struttura regionale competente.
2. La domanda per la richiesta del contributo, da presentarsi in bollo salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente, deve essere redatta esclusivamente sull'apposita modulistica regionale e trasmessa alla struttura regionale competente in materia di tutela dei consumatori, tramite pec, in formato PDF, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Le domande trasmesse oltre il suddetto termine perentorio sono inaccoglibili. Della inaccoglibilità viene data comunicazione via pec all'associazione richiedente.
3. La competente struttura regionale effettua l'istruttoria delle domande presentate. La domanda di contributo incompleta può essere integrata dall'associazione istante entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione della struttura regionale medesima. Qualora l'associazione non provveda a trasmettere l'integrazione richiesta entro il termine stabilito la domanda non sarà ammessa a contributo. Della non ammissione viene data comunicazione via pec all'associazione richiedente.
4. La modulistica regionale è approvata con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela dei consumatori.
5. Per l'organizzazione ed il funzionamento delle sedi/sportelli delle associazioni dei consumatori di cui al suddetto comma 1, sono destinate risorse pari al 30% di quelle disponibili sul relativo capitolo del bilancio regionale.
6. Le sedi/sportelli delle associazioni possono altresì essere finanziate con risorse compatibili provenienti dalle assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato.

**Art. 2**

**Modalità per la concessione dei contributi per la sede/sportello regionale**

1. Ad ogni associazione dei consumatori, iscritta al registro di cui all'art. 7 della L.R. n. 15/2021, che presenta domanda di contributo per l'organizzazione ed il funzionamento della



sede/sportello regionale, può essere concesso un contributo, determinato dal dirigente della struttura regionale competente sulla base delle risorse disponibili, di importo non inferiore ad €1.000,00 e non superiore ad € 5.000,00.

2. La Giunta regionale con proprio atto, in base allo stanziamento annuale di bilancio, nonché alla previsione di attività delle associazioni stesse, può prevedere di implementare la quota di contributo di cui al comma precedente.
3. Qualora le risorse finanziarie annuali disponibili sul relativo capitolo del bilancio regionale non fossero sufficienti a garantire un contributo congruo anche per le sedi/sportelli provinciali, il dirigente della struttura regionale competente può assegnare, in via prioritaria, il contributo per l'organizzazione ed il funzionamento per la sola sede/sportello regionale di ciascuna Associazione dei consumatori.
4. La sede regionale garantisce l'apertura al pubblico per almeno 4 giorni la settimana, con orario non inferiore alle 4 ore giornaliere.

### Art. 3

#### Modalità per la concessione dei contributi per la sede/sportello provinciale

1. Ad ogni associazione dei consumatori, iscritta al registro di cui all'art. 7 della L.R. n. 15/2021, che presenta domanda di contributo per l'organizzazione ed il funzionamento della sede/sportello provinciale, può essere concesso un contributo, determinato dal dirigente della struttura regionale competente sulla base delle risorse disponibili, di importo non inferiore ad € 1.000,00 e non superiore ad € 5.000,00.
2. La Giunta regionale con proprio atto, in base allo stanziamento annuale di bilancio, nonché alla previsione di attività delle associazioni stesse, può prevedere di implementare la quota di contributo di cui al comma precedente.
3. La sede/sportello provinciale garantisce l'apertura al pubblico per almeno 4 giorni alla settimana, con orario non inferiore a 3 ore giornaliere.
4. Ciascuna sede/sportello provinciale è coordinata da un responsabile nominato dall'associazione. La sede provinciale può essere integrata con ulteriori sedi operative, denominate punti di assistenza, dislocate in altri Comuni nell'ambito del territorio della stessa provincia. Il punto di assistenza garantisce l'apertura al pubblico di almeno 1 giorno alla settimana con un orario non inferiore alle ore 2,30 giornaliere.
5. Per la concessione di contributi per l'organizzazione ed il funzionamento delle sedi/sportelli provinciali, la struttura regionale competente, al termine dell'istruttoria, redige una graduatoria di merito relativamente a ciascuna sede/sportello provinciale.
6. Sulla base delle risorse finanziarie disponibili e della graduatoria di merito è riconosciuto, ad ogni Associazione dei consumatori istante, il contributo per l'organizzazione ed il funzionamento di almeno una sede/sportello provinciale, purché raggiunga la **soglia minima pari a punti 8**. Ulteriori sedi/sportelli provinciali saranno finanziati sulla base della citata graduatoria, compatibilmente e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
7. Ad ogni associazione può essere concesso un contributo per un massimo di 5 sedi/sportelli compresa la sede regionale.
8. La graduatoria di merito è redatta tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione e



punteggi:

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI
a)	Per ogni <b>Sede/Sportello provinciale</b> ubicata nel territorio della <u>quarta e quinta provincia</u> (oltre che nel territorio delle tre province previste per l'iscrizione al registro regionale)	<b>Punti 3</b>
b)	Per ogni <u>giornata di apertura in più</u> della <b>Sede/Sportello provinciale</b> rispetto a quanto previsto al precedente art. 3, comma 3	<b>Punti 1,5</b>
c)	Per ogni <u>ora di apertura in più</u> della <b>Sede/Sportello provinciale</b> , rispetto a quanto previsto al precedente art. 3, comma 3	<b>Punti 0,2</b>
d)	Per ogni <b>punto di assistenza</b> della sede/sportello provinciale, di cui al precedente art. 3, comma 4 (max 5 punti)	<b>Punti 0,5</b>
e)	Per ogni <u>giornata di apertura in più</u> del <b>punto di assistenza</b> della <b>Sede/Sportello provinciale</b> , rispetto a quanto previsto al precedente art. 3, comma 4	<b>Punti 1</b>
f)	Per ogni <u>ora di apertura in più</u> del <b>punto di assistenza</b> della <b>Sede/Sportello provinciale</b> rispetto a quanto previsto al precedente art. 3, comma 4	<b>Punti 0,2</b>
g)	Per ogni <b>punto di assistenza</b> ubicato in <u>zone montane, rurali o svantaggiate</u> con apertura almeno di 1 giornata settimanale per minimo 2,30 ore settimanali	<b>Punti 1,5</b>
h)	Per la presenza in ogni <b>Sede/Sportello provinciale</b> , per almeno 2 volte la settimana, <u>dell'assistenza legale, comprovata, gratuita</u> , di professionisti o di esperti delle Associazioni	<b>Punti 0,5</b>
i)	Per ogni addetto presso le <b>Sedi/Sportelli provinciali</b> e presso i <b>punti di assistenza</b> , in qualità di <u>personale dipendente o con contratto di collaborazione</u>	<b>Punti 1</b>
l)	Per ogni addetto presso le <b>Sedi/Sportelli provinciali</b> e presso i <b>punti di assistenza</b> , in qualità di <u>personale stagista, personale volontario per almeno tre mesi nell'anno</u>	<b>Punti 0,5</b>
m)	Per ogni <b>Sede/Sportello provinciale</b> e per ogni <b>punto di assistenza</b> in cui viene offerta la gestione gratuita, comprovata, delle pratiche di prima assistenza	<b>Punti 0,5</b>
n)	<u>Iniziative finalizzate</u> : all'informazione e formazione dei consumatori e degli utenti in funzione di una corretta educazione al consumo consapevole, al risparmio e all'utilizzo responsabile del denaro; alla sensibilizzazione verso le tematiche relative alla sostenibilità ambientale ed alla protezione della salute; al sostegno dei soggetti in condizioni di fragilità; alla messa in atto di campagne informative anche attraverso piattaforme digitali.	<b>Punti 3</b>
o)	<u>Per ogni membro del personale femminile o giovani sotto i 35 anni, collaboratore o dipendente</u>	<b>Punti 0,5 (max 5 punti)</b>

In caso di parità di punteggio il contributo è assegnato tenendo conto dei seguenti criteri prioritari:

- 1) Numero globale del personale impiegato presso tutte le sedi e punti di assistenza in ambito regionale;

a parità

- 2) numero personale femminile impiegato presso tutte le sedi e punti di assistenza in ambito regionale;

a parità



3) numero sedi provinciali;

a parità

4) maggior numero di punti di assistenza di ogni singola sede/sportello provinciale.

#### **Art. 4** **Spese ammissibili**

1. Sono ammesse le seguenti tipologie di spesa:

- 1) **PERSONALE** – include tutte le spese di personale dipendente o ad esso assimilato nelle forme previste dalla legge, inclusi gli oneri differiti ed escluse le prestazioni professionali. Le retribuzioni del personale non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria né essere al di sotto del minimo sindacale; non verrà preso in considerazione il personale distaccato da altri enti senza oneri per l'associazione.
- 2) **CONSULENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI** – le consulenze sono prestazioni professionali che possono essere effettuate da imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto, ovvero, per le professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo, di norma di livello universitario, e dotati di adeguata e non occasionale esperienza, comprovata dai relativi curriculum che devono risultare agli atti; tali spese di consulenza sono ammissibili purché non riferite a professionisti ricoprenti cariche sociali presso l'associazione dei consumatori o non altrimenti collegati ad essa e purché non riferite a dipendenti della stessa associazione; inoltre, per l'ammissibilità della spesa dovrà essere allegata specifica relazione dell'attività oggetto dell'incarico effettivamente svolto. Le consulenze possono essere prestate anche da enti pubblici (università, scuole, ecc.). I servizi di assistenza e manutenzione a software e hardware (apparecchiature e attrezzature) e quelli relativi alla contabilità, rientrano nella voce "prestazioni di servizi".
- 3) **ACQUISTO APPARECCHIATURE. ATTREZZATURE E PRODOTTI** – comprende l'acquisto di materiale durevole nuovo, compresi gli arredi, che può essere effettuato anche attraverso la locazione finanziaria, nonché acquisto di prodotti specifici da utilizzare presso le sedi delle Associazioni (*sono escluse le manutenzioni che vanno imputate alle prestazioni di servizio e il materiale di consumo quali: carta, toner, ecc., da imputare nell'apposita voce "Spese generali"*).
- 4) **COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ** – comprende le spese di progettazione (professionali) e realizzazione (tipografia, distribuzione, mezzi di informazione, giornalisti, siti internet, servizi e prodotti necessari per realizzare eventi: stand, materiale espositivo, ecc.). Per "**pubblicità**" si intende la promozione dell'associazione in quanto tale (acquisto di spazi pubblicitari, realizzazione di gadget, volantini, spot, ecc.). La promozione di eventi o attività è compresa nelle spese di "**comunicazione**".
- 5) **AFFITTI E UTENZE** – comprende le spese di affitto delle sedi regionali, delle sedi/sportelli provinciali, dei punti di assistenza e tutte le utenze degli stessi. Sono riconosciute le spese relative al collegamento internet delle sedi regionali, delle sedi/sportelli provinciali, dei punti di assistenza mentre eventuali spese di utenze per telefonia/internet mobile, con contratti intestati all'Associazione, sono considerate alla voce "Spese generali".
- 6) **RIMBORSI SPESE VIAGGIO/SOGGIORNO IN CASO DI TRASFERTA** – premesso che per trasferta si intende la prestazione dell'attività lavorativa in località diversa dalla sede ordinaria di servizio, sono riconosciuti i rimborsi per le seguenti tipologie di spese documentate:



- a) per uso **auto propria** è riconosciuto, per le spese correnti per il mezzo, il rimborso chilometrico del valore 1/6 del costo della benzina verde per ogni Km percorso (desumibile dal sito: [https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi\\_carburanti\\_mensili.php](https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi_carburanti_mensili.php)). E' riconosciuto il rimborso delle spese per l'autostrada ed il parcheggio, se tali spese sono legate a riunioni programmate o eventi, allegando le relative ricevute;
- b) per i viaggi in **autolinee**;
- c) per i viaggi in **treno**, è riconosciuto il costo del biglietto di seconda classe;
- d) in via eccezionale, per i viaggi in **aereo**, è riconosciuto il costo del biglietto in classe economica, ed in **nave** il costo del biglietto in seconda classe;
- e) per spostamenti all'interno della località di trasferta è riconosciuto, in via eccezionale, l'utilizzo del **taxi** per non più di due volte in un giorno e con un limite di spesa giornaliero complessivo pari ad euro 40,00;
- f) in caso di **trasferta** di durata pari o superiore alle 8 ore, viene riconosciuto il rimborso di un pasto nel limite massimo di € 22,00. Per trasferta di durata uguale o superiore alle 12 ore, viene riconosciuto il rimborso di due pasti, per un totale massimo di € 44,00. Le spese debbono essere comprovate da documenti fiscali separati (fattura, ricevuta fiscale, scontrino fiscale parlante). Ai fini del rimborso, i pasti non possono essere consumati nella località di partenza e di rientro;
- g) per il pernottamento viene riconosciuto il rimborso massimo in albergo 3 stelle.

**Le spese per i rimborsi viaggio/soggiorno in caso di trasferta non possono superare il 20% del contributo concesso.**

- 7) **SPESE GENERALI** – comprende spese per: carta, toner, cancelleria e materiale di consumo, polizza fideiussoria (stipulata ai fini della liquidazione del relativo anticipo del contributo spettante), spese postali, spese per telefonia/internet mobile, con contratti intestati all'Associazione, ed altre spese connesse all'attività delle sedi. **Le spese generali non possono superare il 15% del contributo concesso e sono ammesse anche spese forfetarie non documentabili ma dichiarate dal legale rappresentante della stessa Associazione.**

2. I documenti di rendicontazione delle spese elencate nei precedenti punti devono essere individuali, se cumulativi spetta il rimborso pro quota della spesa. Tutte le spese, eccetto le spese forfetarie di cui al precedente punto 7, devono essere documentate da fattura/ricevuta fiscale/scontrino fiscale parlante, biglietto ed ogni altro documento idoneo a comprovare la spesa. Le suddette spese devono essere dichiarate su apposita modulistica regionale e la struttura regionale competente si riserva la valutazione e l'ammissione di ogni singola voce di spesa.

## Art. 5

### Modalità di liquidazione dei contributi

1. La struttura regionale competente provvede alla liquidazione dei contributi alle Associazioni dei Consumatori come di seguito riportato:
  - a) liquidazione del 70% del contributo concesso, a seguito della presentazione, da parte delle Associazioni dei consumatori beneficiarie, di una fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, a favore della Regione Marche, a garanzia dell'anticipo da erogare. La fideiussione deve essere sottoscritta per un importo pari all'anticipo da liquidare e lo svincolo della stessa, da parte della Regione Marche, avverrà in seguito all'approvazione della relativa rendicontazione finale.
  - b) liquidazione a saldo del contributo concesso, sulla base delle spese effettivamente sostenute, quietanzate e riconosciute dalla struttura regionale competente, a seguito della presentazione della rendicontazione relativamente alle sedi regionali e sportelli provinciali per i quali il contributo è stato riconosciuto, nonché della documentazione richiesta, ai sensi del successivo art. 6 del presente atto;



- c) in alternativa, in unica soluzione a saldo, a seguito dell'approvazione della relativa rendicontazione finale, qualora le risorse finanziarie annuali disponibili sul relativo capitolo del bilancio regionale non fossero sufficienti a garantire un contributo congruo, anche per le sedi/sportelli provinciali ed il dirigente decida di assegnare il contributo per la sola sede/sportello regionale di ciascuna Associazione, in quanto l'entità dei contributi non renderebbero conveniente in termini economici la stipula, da parte delle associazioni, della fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipo da erogare.

## **Art. 6 Rendicontazione**

1. I contributi concessi alle Associazioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle sedi/sportelli devono essere rendicontati alla struttura regionale competente entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui il contributo è stato concesso.
2. La rendicontazione delle spese sostenute non deve essere inferiore all'80% del contributo concesso, pena la revoca del contributo ai sensi del successivo art. 9. Prima di procedere alla revoca la struttura regionale competente richiede eventuali integrazioni al rendiconto.
3. Decorsi i termini di presentazione del rendiconto di cui al comma 1 senza che l'associazione beneficiaria abbia provveduto a presentare la relativa rendicontazione, corredata della documentazione richiesta, la struttura regionale competente procederà alla revoca del contributo ai sensi del successivo art. 9.
4. Le Associazioni dei consumatori beneficiarie devono presentare nei termini previsti, alla competente struttura regionale, il rendiconto della gestione e delle spese sostenute, ripartite per ciascuna voce, per ogni sede regionale e sede/sportello provinciale finanziato. Tale rendiconto deve essere presentato utilizzando l'apposita modulistica regionale e dovrà essere composto dalla seguente documentazione:
  - a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione, in cui si attesta:
    - l'elenco della documentazione amministrativa-contabile e del consuntivo delle spese sostenute e quietanzate;
    - che i fatti ed i dati esposti nella relazione e nel rendiconto ed eventuali allegati sono autentici ed esatti;
    - che le operazioni cui le spese si riferiscono si sono svolte alle condizioni stabilite dalla presente deliberazione e dal decreto di ammissione e concessione del contributo;
    - che la documentazione delle spese presentate a supporto della rendicontazione è, ai fini fiscali e tributari, regolare e le relative liquidazioni sono avvenute nei termini di legge. La responsabilità fiscale e tributaria sulla regolarità di tutta la documentazione è imputabile, in quanto sostituito d'imposta, all'organismo gestore;
    - l'indicazione della sede in cui sono depositati gli originali dei documenti e degli elementi di riscontro;
  - b) Relazione in cui vengono descritte le attività svolte, i dati ed i risultati prodotti su scala regionale e provinciale, anche al fine del monitoraggio e della conoscenza dei risultati conseguiti;
  - c) Prospetti relativi ai rimborsi spese per viaggio/soggiorno in caso di trasferta.
5. Sono ammesse a rendicontazione anche le spese sostenute per i punti di assistenza della sede/sportello provinciale per la quale il contributo è riconosciuto.
6. Qualora la sede regionale e le sedi/sportelli provinciali ammessi a contributo siano cofinanziati da altri soggetti pubblici dovrà essere contabilizzata solo la quota parte delle spese sostenute a carico del contributo regionale.





7. Tutti i documenti di spesa devono essere debitamente quietanzati in originale nelle forme di legge e contenere inoltre la seguente dicitura “il presente titolo di spesa ha usufruito del contributo regionale per l’organizzazione ed il funzionamento della sede/sportello – anno di riferimento .....
8. Le Associazioni dei consumatori, beneficiarie del contributo, sono tenute a conservare, per la durata di anni cinque, i documenti amministrativi-contabili.
9. In via prioritaria lo strumento di pagamento dovrà essere quello del bonifico bancario. Lo strumento di pagamento utilizzato dovrà essere idoneo a garantire la tracciabilità del pagamento effettuato.

#### **Art. 7**

#### **Verifiche relative alle sedi regionali e alle sedi/sportelli provinciali**

1. La struttura regionale competente effettua verifiche: sulla documentazione e sugli elementi dichiarati e presentati dalle Associazioni dei consumatori, sull’attività e sul rendiconto. Tali verifiche possono essere effettuate anche presso le sedi delle stesse associazioni anche al fine di riscontrare l’effettiva apertura delle sedi/sportelli, le attività svolte, nonché il possesso ed il rispetto di quanto dichiarato e di quanto previsto dalle disposizioni regionali. Gli esiti del controllo dovranno risultare da apposito verbale sottoscritto dagli incaricati appartenenti alla struttura suddetta. La struttura regionale può richiedere chiarimenti ed integrazioni rispetto alle dichiarazioni ed alla documentazione presentate dalle Associazioni beneficiarie.
2. Qualora a seguito delle suddette verifiche vengano riscontrate irregolarità, la struttura regionale competente provvede a comunicarle formalmente all’Associazione dei consumatori che è tenuta a sanarle nei termini indicati e comunque entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, dandone la relativa informazione. Nel caso in cui le irregolarità permangano si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 9.
3. Eventuali variazioni connesse alle attività delle sedi/sportelli (trasferimento in altro locale, nuovo personale impiegato, dimissioni di personale, apertura giornaliera, orari di apertura, ecc.) devono essere comunicate via pec alla struttura regionale competente entro 30 giorni dalla data in cui le stesse si verificano.

#### **Art. 8**

#### **Non ammissione ai contributi**

1. Le istanze delle associazioni non sono ritenute ammissibili nei seguenti casi:
  - a) presentazione della domanda da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante dell’associazione dei consumatori regionale, iscritta al registro regionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 1;
  - b) presentazione della domanda nel mancato rispetto dei termini e delle modalità stabilite nel precedente art. 1, comma 2;
  - c) mancata integrazione della domanda incompleta in violazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 3;
2. Non sono altresì ammesse a contributo le istanze delle Associazioni dei consumatori nei seguenti casi:
  - a) mancata presentazione dell’ultimo rendiconto relativo al contributo concesso l’anno precedente per l’organizzazione ed il funzionamento delle sedi/sportelli regionali e provinciali delle associazioni;
  - b) mancato riscontro, durante le verifiche effettuate dalla struttura regionale competente ai sensi del precedente art. 7, degli elementi dichiarati ai fini della valutazione, ed in caso di permanenza delle irregolarità riscontrate;



- c) revoca del contributo concesso l'anno precedente per l'organizzazione ed il funzionamento delle sedi/sportelli regionali e provinciali delle associazioni;
- d) sospensione dal registro regionale, di cui all'art. 7 della L.R. n. 15/2021.

### **Art. 9 Revoca**

1. I contributi concessi sono revocati e le eventuali somme liquidate sono recuperate con la maggiorazione degli interessi legali, nei seguenti casi:
  - a) mancata apertura ed operatività della sede regionale o sede/sportello provinciale, nonché apertura inferiore ai tempi stabiliti nei precedenti artt. 2 e 3;
  - b) destinazione del contributo per il conseguimento di finalità diverse da quelle per cui il contributo è stato concesso;
  - c) mancata presentazione del rendiconto delle spese sostenute o della relazione riferita alle attività svolte, relativamente alla sede regionale o alla sede/sportello provinciale, entro il termine ultimo previsto dal precedente art. 6, o nel caso di mancato rispetto delle modalità richieste;
  - d) presentazione di un rendiconto delle spese sostenute inferiore all'80% del contributo concesso;
  - e) irregolarità gravi nella gestione dell'attività, della spesa e dei pagamenti;
  - f) permanenza delle irregolarità riscontrate a seguito delle verifiche di cui al precedente art. 7.
2. La revoca del contributo è disposta dalla struttura regionale competente previa comunicazione via pec al legale rappresentante dell'associazione che, nei termini indicati nella stessa comunicazione, dovrà presentare tramite pec le proprie osservazioni, eventualmente corredate da idonea documentazione. L'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è riportato nella motivazione del provvedimento finale.

### **Art. 10 Sospensione ed Esclusione dal registro regionale**

1. Sono sospese per un anno dal registro regionale, di cui all'art. 7 della L.R. n. 15/2021, le associazioni dei consumatori per le quali vengano riscontrati casi di gravi irregolarità nella gestione delle attività, spese e pagamenti, nei confronti delle quali è già stata disposta anche la revoca del contributo.
2. Sono esclusi dal registro regionale per 5 anni le Associazioni sospese dal registro regionale per due volte in un quinquennio anche se non in modo continuativo.